

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 settembre 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2021, n. 32.

Disposizioni in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione.
 (22R00326)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2021, n. 33.

Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune. (22R00327)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2021, n. 34.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica di variazioni di bilancio e altri interventi urgenti. (22R00328)..... Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020). (22R00335)..... Pag. 4

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
 27 settembre 2021, n. 30.

Modifiche al 1° regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.
 (22R00330)..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
 27 settembre 2021, n. 31.

Modifica del regolamento sugli obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie.
 (22R00331)..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
 27 settembre 2021, n. 32.

Modifica al regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.
 (22R00332)..... Pag. 11



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 ottobre 2021, n. 33.

Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali (decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19). (22R00333)..... Pag. 12


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 ottobre 2021, n. 34.

Regolamento per le borse di studio ad alunne e alunni frequentanti scuole primarie o secondarie di I o II grado oppure corsi di formazione professionale a tempo pieno. (22R00334)..... Pag. 13

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2021, n. 15.

Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale. (22R00329) Pag. 16



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2021, n. 32.

Disposizioni in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 60 del 26 novembre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione

1. Per il triennio 2021/2023, la Regione sostiene le iniziative di cui al titolo IV, capo II, della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), anche mediante la concessione, limitatamente alla prima abitazione, di contributi in conto interessi *una tantum*, erogati in un'unica soluzione in via anticipata, per la riduzione, per un massimo di un punto percentuale e mezzo, del tasso di interesse di mutui bancari.

2. La Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso all'agevolazione, la spesa massima ammissibile, le percentuali di riduzione del tasso di interesse, il calcolo del valore attuale del contributo concedibile, le modalità procedurali per l'ottenimento e l'erogazione dell'agevolazione, nonché il vincolo di destinazione cui sono assoggettati i beni oggetto dell'agevolazione e le conseguenze in caso di violazione dei predetti vincoli.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono presentate in via telematica, tramite piattaforma dedicata all'uso realizzata e accessibile dal sito istituzionale della Regione.

Art. 2.

Abrogazione

1. L'art. 25 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è abrogato.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 1, è quantificato, per il triennio 2021/2023, in euro

6.000.000, di cui euro 1.500.000 per l'anno 2021, euro 2.250.000 per l'anno 2022 ed euro 2.250.000 per l'anno 2023.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione per euro 1.500.000 per l'anno 2021, euro 2.250.000 per l'anno 2022 ed euro 2.250.000 per l'anno 2023 degli stanziamenti iscritti nella Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti), già autorizzati dall'art. 25 della legge regionale n. 1/2020.

4. Limitatamente all'anno 2021 e ai soli fini dell'applicazione del comma 1, sono utilizzate le risorse iscritte in parte entrata ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge regionale n. 1/2020 per un importo di euro 1.500.000, Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti).

5. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 3, è determinato, per l'anno 2021, in euro 20.000 e fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

6. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 5 si provvede mediante la riduzione per euro 20.000, per l'anno 2021, degli stanziamenti iscritti nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 22 novembre 2021

Il Presidente: LAVEVAZ

(Omissis).

22R00326



LEGGE REGIONALE 22 novembre 2021, n. 33.

Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 60 del 26 novembre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune

1. Al fine di incentivare l'economia montana, particolarmente colpita dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la realizzazione di interventi di mantenimento e miglioramento dell'offerta sciistica e trasportistica mediante impianti a fune, il finanziamento degli investimenti previsti dalla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), è incrementato, per l'anno 2021, di euro 28.360.000.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 28.360.000, per l'anno 2021, e fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 2021/2023 nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese di investimento).

2. Al finanziamento dell'onere di cui all'art. 1 si provvede, per l'anno 2021, con le seguenti modalità:

a) riduzione del fondo accantonato a copertura delle minori entrate, per euro 15.000.000, di cui agli articoli 4 e 37 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2021/2023), Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti);

b) riduzione del contributo al risanamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale

per il triennio 2019-2021), per euro 7.130.000, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti);

c) riduzione, per euro 1.200.000, dell'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 14, della legge regionale n. 15/2021, Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti);

d) riduzione, per euro 1.730.000, delle spese nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), a valere sui trasferimenti al fondo di dotazione della Gestione speciale presso Finaoosta S.p.a.;

e) riduzione, per euro 1.120.000, delle spese nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti), a valere sugli stanziamenti previsti per l'imposta sugli spettacoli;

f) iscrizione di una maggiore entrata, già accertata e incassata nel bilancio regionale, per l'anno 2021, per proventi da dividendi di società a partecipazione regionale, per euro 2.180.000, al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 400 (Altre entrate da redditi da capitale).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Gli articoli 4 e 37 della legge regionale n. 15/2021 sono abrogati.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 22 novembre 2021

Il Presidente: LAVEVAZ

(Omissis).

22R00327



LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2021, n. 34.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica di variazioni di bilancio e altri interventi urgenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 63 del 10 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive, elencati nell'allegato A, per un importo complessivo di euro 21.101,95.

2. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato B, per un importo complessivo di euro 99.236,11.

3. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 2.

Ratifica di variazioni di bilancio

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 2-bis, lettera *a*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ratificate le variazioni approvate con le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai seguenti allegati:

- a*) DGR n. 1322 del 25 ottobre 2021 (allegato C);
- b*) DGR n. 1404 dell'8 novembre 2021 (allegato D);
- c*) DGR n. 1434 del 15 novembre 2021 (allegato E).

Art. 3.

Trasferimenti straordinari agli enti gestori pubblici dei servizi a favore delle persone anziane

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili), è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Trasferimenti straordinari, per l'anno 2021, agli enti gestori pubblici dei servizi a favore delle persone anziane*). — 1. Per l'anno 2021, con riferimento ai trasferimenti dovuti per i servizi a favore di persone anziane resi dagli enti gestori pubblici nel corso dell'anno 2021 nelle strutture residenziali, le risorse finanziarie, determinate in euro 2.000.000, disponibili sul bilancio regionale in conseguenza della riduzione dei trasferimenti regionali di cui all'art. 18, comma 1, dovuta alla contrazione degli inserimenti in struttura durante l'emergenza da COVID-19 e alla necessità di tenere alcuni posti disponibili in caso di isolamento, sono distribuite ai predetti enti gestori, nei limiti delle spese sostenute e rendicontate dagli stessi per la gestione di tali servizi, secondo i seguenti criteri:

a) una quota ripartita tra gli enti calcolata tenendo conto di un posto vuoto per l'isolamento in ciascuna struttura per 365 giorni sulla base del costo unitario ottimale stabilito per strutture protette e protette plus;

b) la parte restante assegnata agli enti per la parziale copertura dei costi fissi e ripartita sulla base dei posti occupati alla data del 15 novembre 2021.»

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 18-bis, come introdotto dal comma 1, fa carico e trova copertura, per l'anno 2021, nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), titolo 1 (Spese correnti), a valere sugli stanziamenti già presenti in bilancio per i trasferimenti di cui alla l.r. 93/1982.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 6 dicembre 2021

Il Presidente: LAVEVAZ

(*Omissis*).

22R00328



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020).

(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/Sez. gen. del 25 marzo 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 «legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020»;

Vista la deliberazione n. 353 del 5 marzo 2021 con la quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione degli articoli 3, 5, commi 2 e 3, 18 e 23, contiene le norme di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), di seguito indicata come «legge provinciale».

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Marchio per la promozione territoriale

1. Il principale strumento attraverso cui si esprime la promozione territoriale del Trentino in qualsiasi attività di promozione e commercializzazione è il marchio per la promozione territoriale, con eventuali sue specifiche declinazioni, in grado di riassumere e veicolare i valori caratterizzanti l'intera provincia, tra cui in particolare la vocazione montana, l'accoglienza, la sostenibilità, la qualità dell'ambiente e del territorio, l'autenticità delle tradizioni e della cultura locale.

2. La gestione del marchio per la promozione territoriale è attribuita alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, disciplinata dall'art. 14 della legge provinciale, ed è diretta alla rappresentazione dell'offerta territoriale complessiva, in un'ottica di integrazione dei diversi settori e operatori presenti in Trentino. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di utilizzo del marchio per la promozione territoriale.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MARKETING TURISTICO
TRENINO

Art. 3.

Aziende per il turismo

1. Le attività di interesse generale svolte dalle APT sono rivolte alla totalità degli utenti e degli operatori del proprio ambito di competenza, per le quali non esistono soggetti che operano in regime di concorrenza diretta con le APT. Le attività a beneficio di un numero ristretto di utenti o operatori devono essere finanziate totalmente da risorse private.

2. Nell'ambito delle funzioni di interesse generale di cui all'art. 7, comma 2, della legge provinciale, è ricompresa anche l'attività statistica svolta a favore del sistema statistico provinciale e del sistema statistico nazionale.

Art. 4.

Regime transitorio dell'ambito turistico Val di Non

1. In applicazione della deroga di cui all'art. 26, comma 5, della legge provinciale, l'ambito Val di Non dell'Azienda per il turismo, esistente ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, che ha dimostrato



di corrispondere alle condizioni previste per la continuazione della propria attività è articolato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge provinciale, come previsto dalla tabella A).

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, fino al 31 dicembre 2022, l'«ambito 4 Val di Sole e Val di Non» previsto nell'Allegato A della legge provinciale è sostituito con l'«ambito 4a Val di Sole», nel quale rientrano i comuni catastali corrispondenti elencati nella tabella A) di questo regolamento, e l'«ambito 4b Val di Non», secondo quanto previsto dal medesimo comma 1.

3. All'azienda del comma 1 si applicano in quanto compatibili le norme previste dalla legge provinciale e da questo regolamento ad eccezione della disposizione prevista dall'art. 12, comma 1, lettera f), della legge provinciale.

Art. 5.

Ridefinizione degli ambiti turistici

1. Se le variazioni della configurazione territoriale degli ambiti sono proposte con richiesta motivata del comune competente per territorio o delle APT per l'intero ambito territoriale, la Giunta provinciale si pronuncia entro centottanta giorni dalla richiesta e adotta le necessarie modifiche regolamentari, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge provinciale. La ridefinizione degli ambiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione del regolamento.

2. Al fine della ridefinizione degli ambiti territoriali delle APT, il limite del dimensionamento complessivo riferito alle presenze turistiche annue per ambito territoriale, previsto dall'art. 5, comma 3, della legge provinciale, può essere derogato nel caso in cui il numero di posti letto alberghieri dell'ambito, come risultante dalle modifiche territoriali, sia almeno pari a 3.000 unità, estratte dal sistema informativo del turismo, alla data della proposta di ridefinizione dell'ambito territoriale.

Art. 6.

Agenzie territoriali d'area

1. Le agenzie territoriali d'area sono costituite nel numero di quattro in relazione alle aree territoriali di competenza individuate nella tabella B). Le agenzie territoriali d'area svolgono le attività previste dall'art. 8 della legge provinciale e sono collocate nelle rispettive aree di competenza.

2. Le agenzie sono incardinate all'interno della società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino che le coordina per le attività previste dalla legge provinciale.

3. Con specifiche direttive la Giunta provinciale può indicare la durata minima del nucleo tecnico, come definito all'art. 13, commi 2 e 3, della legge provinciale, al fine di garantire la continuità dell'attività.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 7.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Provincia 6 agosto 2003 n. 18-139/Leg Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 concernente «Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento», ad esclusione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari previste dall'art. 18, comma 3, della legge provinciale, continua a essere utilizzato l'elenco delle associazioni pro loco previsto dall'art. 12-ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, ancorché abrogato. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, per l'iscrizione e cancellazione da tale elenco si applicano in via transitoria le disposizioni regolamentari, ancorché abrogate, previste dal d.p.p. 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

2. Fino all'adozione di nuove disposizioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, continua ad applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale n. 2514 del 2011 e le sue successive modificazioni e integrazioni.





Tabella A)

Regime transitorio degli ambiti turistici

4a. Ambito Val di Sole


Comune amministrativo	Comune catastale
Caldes	BOZZANA
	CALDES
	SAMOCLEVO
	SAN GIACOMO
Cavizzana	CAVIZZANA
Commezzadura	ALMAZZAGO
	DEGGIANO
	MASTELLINA I
	MASTELLINA II
	MESTRIAGO
PIANO	
Croviana	CROVIANA
Dimaro Folgarida	CARCIATO
	DIMARO
	PRESSON
	MONCLASSICO
Malè	ARNAGO
	BOLENTINA
	MAGRAS
	MALÈ
	MONTES
Mezzana	MENAS
	MEZZANA
	ORTISÈ
Ossana	OSSANA
Peio	CELENTINO
	CELLEDIZZO
	COGOLO
	COMASINE
	PEIO
Pellizzano	CASTELLO
	PELLIZZANO
	TERMENAGO I



	TERMENAGO II
Rabbi	RABBI
Terzolas	TERZOLAS
Vermiglio	VERMIGLIO

4b. Ambito Val di Non

Comune amministrativo	Comune catastale
Amblar-Don	AMBLAR
	DON
Borgo d'Anaunia	CASTELFONDO
	FONDO
	VASIO
	MALOSCO I
	MALOSCO II
Bresimo	BRESIMO
Campodenno	CAMPODENNO I
	CAMPODENNO II
	DERCOLO I
	DERCOLO II
	LOVER
	QUETTA I
	QUETTA II
	TERMON I
	TERMON II
Cavareno	CAVARENO
Cis	CIS
Cles	CLES
	MECHEL
Contà	CUNEVO
	FLAVON
	TERRES
Dambel	DAMBEL
Denno	DENNO I
	DENNO II
Livo	LIVO
	PREGHENA
Novella	BREZ
	CAGNÒ
	CLOZ
	REVÒ



	ROMALLO
Predaia	COREDO I
	COREDO II
	DARDINE
	DERMULO
	MOLLARO
	PRIÒ
	SEGNO
	SMARANO
	TAIO
	TAVON
	TORRA
	TRES
	TUENETTO
	VERVÒ
VION	
Romeno	ROMENO
	SALTER MALGOLO
Ronzone	RONZONE I
	RONZONE II
Ruffrè-Mendola	RUFFRÈ
Rumo	RUMO
Sanzeno	BANCO
	CASEZ
	SANZENO
Sarnonico	SARNONICO
	SEIO I
	SEIO II
Sfruz	SFRUZ
Sporminore	SPORMINORE
Ton	MASI DI VIGO
	TOSS
	VIGO
Ville d'Anaunia	NANNO
	TASSULLO I
	TASSULLO II
	TASSULLO III
	TUENNO



Tabella B)**Aree territoriali ed agenzie territoriali d'area**

L'organizzazione delle aree territoriali e delle agenzie territoriali d'area è individuata nella seguente tabella:

AREA	AGENZIA TERRITORIALE	AMBITO
Area 1	Dolomiti	1. Ambito Val di Fassa 2. Ambito Val di Fiemme, Altopiano di Pinè e Val di Cembra 3. Ambito San Martino di Castrozza, Primiero e vanoi
Area 2	Dolomiti di Brenta	4. Ambito Val di Sole e Val di Non* 5. Ambito Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese 6. Ambito Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino
Area 3	Garda Trentino	7. Ambito Garda trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano
Area 4	Città, laghi e altipiani	8. Ambito Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 9. Ambito Altipiani cimbri e Vigolana 10. Ambito Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni 11. Ambito Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo

* Per gli ambiti Val di Sole e Val di Non, si veda il regime transitorio valido fino al 31 dicembre 2022, previsto dall'articolo 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 settembre 2021, n. 30.

**Modifiche al 1° regolamento di esecuzione all'ordinamen-
to dell'edilizia abitativa agevolata.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. gen. del 30 settembre
2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del
21 settembre 2021, n. 805;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 7-ter del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 7-quater:

«Art. 7-quater (Decesso del richiedente). — 1. In caso di decesso del richiedente prima dell'emissione del provvedimento di concessione dell'agevolazione e qualora sia accertato che per il nucleo familiare, come composto ai sensi dell'art. 7-ter al momento della presentazione della domanda, sussistevano i requisiti per l'ammissione, l'agevolazione può essere approvata a favore dei componenti superstiti del nucleo familiare indicati nella domanda di agevolazione edilizia che diventino proprietari o usufruttuari dell'alloggio. Per la determinazione dell'importo dell'agevolazione edilizia si considera il nucleo familiare così come composto al momento della presentazione della domanda.

2. I componenti maggiorenni del nucleo familiare tenuti a presentare la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico devono consegnare il relativo certificato prima dell'ammissione.»

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8-ter del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. A causa degli effetti economici e finanziari della crisi causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per le domande presentate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, ai soli fini dell'art. 45, comma 1, lettera e), della legge, il reddito netto è calcolato in base alla sola DURP del 2019, qualora tale reddito netto sia superiore al reddito medio netto calcolato in base alle DURP degli ultimi due anni di riferimento ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1.»

Art. 3.

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, è abrogata.

Art. 4.

1. Dopo l'art. 22 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, è inserito il seguente art. 22-bis:

«Art. 22-bis (Assegnazione dell'agevolazione in caso di decesso del richiedente). — 1. In caso di decesso del richiedente dopo l'ammissione all'agevolazione edilizia, ma prima che inizi a decorrere il vincolo sociale di cui all'art. 62 della legge, e qualora il richiedente, al momento del decesso, risultasse già intavolato presso l'Ufficio del Libro fondiario quale proprietario o usufruttuario dell'abitazione oggetto della domanda, l'agevolazione può essere trascritta a favore dei successori ai sensi dell'art. 69 della legge. Per i successori di età minore ai cinque anni non è richiesto il requisito di cui all'art. 45, comma 1, lettera a), della legge. Nel caso in cui i successori siano componenti del nucleo familiare ammesso all'agevolazione insieme alla persona deceduta, per tali persone si prescinde dal controllo dei requisiti.

2. In caso di decesso del richiedente dopo l'ammissione all'agevolazione edilizia, ma prima che inizi a decorrere il vincolo sociale di cui all'art. 62 della legge, e qualora il richiedente, al momento del decesso, non fosse ancora intavolato presso l'Ufficio del Libro fondiario quale proprietario o usufruttuario dell'abitazione oggetto della domanda, l'agevolazione può essere trascritta a favore dei componenti del nucleo familiare indicati nella domanda di agevolazione edilizia che diventino proprietari o usufruttuari dell'alloggio. Per tali persone si prescinde dal controllo dei requisiti.»

Art. 5.

1. Dopo l'art. 38 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, è inserito il seguente art. 38-bis:

«Art. 38-bis (Deroga in caso di separazione o divorzio davanti all'ufficiale di stato civile). — 1. Nei casi di separazione o divorzio tramite accordo concluso davanti all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 45-bis, comma 2-bis, lettera d), della legge, la deroga di cui al comma 2 dello stesso articolo si applica solo qualora il trasferimento della proprietà, della comproprietà, del diritto a vita di usufrutto o di abitazione sull'abitazione all'ex coniuge avvenga entro un anno dalla data dell'accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.»

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 settembre 2021

Il presidente della provincia: KOMPATSCHER

(Omissis)

22R00330



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 settembre 2021, n. 31.

Modifica del regolamento sugli obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. gen. del 30 settembre 2021).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 21 settembre 2021, n. 815;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Obblighi in caso di interruzione o non conclusione della formazione in un'altra professione sanitaria

1. L'art. 6, comma 6 del decreto del Presidente della provincia 16 marzo 2020, n. 11, è così sostituito:

«6. Le beneficiarie e i beneficiari che interrompono la formazione nel secondo o terzo anno di studio o che non la concludono per il mancato superamento degli esami, devono restituire il 50 per cento dell'importo complessivo versato dalla provincia, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 settembre 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

22R00331

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 settembre 2021, n. 32.

Modifica al regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. gen. del 30 settembre 2021).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 21 settembre 2021, n. 807;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b*) edifici e strutture pubblici nonché privati aperti al pubblico;».

Art. 2.

1. Nel comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, le parole: «Per tutti gli edifici pubblici e d'uso pubblico» sono sostituite dalle parole: «Per tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 35 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico la larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 m. In tutti gli altri casi, la larghezza minima è di 1,10 m. All'interno delle unità immobiliari residenziali la larghezza del corridoio non deve essere inferiore a 1,00 m.».

Art. 4.

1. Il comma 5 dell'art. 39 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 settembre 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

22R00332



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 ottobre 2021, n. 33.

Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali (decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/Sez. gen. del 7 ottobre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 settembre 2021, n. 813;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 16-bis:

«Art. 16-bis (*Profilazione genetica dei cani*). — 1. A partire dal 1° gennaio 2022 le persone proprietarie o detentrici di cani residenti o domiciliate in Provincia di Bolzano devono provvedere alla loro identificazione tramite l'apposizione del mezzo di identificazione elettronica previsto dalle disposizioni vigenti e la profilazione genetica. La registrazione del cane nell'anagrafe degli animali di affezione di cui all'art. 6 della legge deve riportare il numero del suo microchip e le informazioni sul suo profilo genetico. Per i cani che a tale data sono già registrati, la determinazione del profilo genetico deve avvenire entro il 31 dicembre 2023.

2. Per la determinazione del profilo genetico del cane, chi ne è proprietario o detentore deve far eseguire un tampone buccale da un medico veterinario di cui al comma 4.

3. Nel caso in cui, per razza o età del cane da testare, non si possa eseguire il tampone buccale, i medici veterinari di cui al comma 4 possono effettuare, in alternativa, un prelievo ematico.

4. Il tampone buccale o il prelievo ematico può essere eseguito o presso medici veterinari liberi professionisti accreditati o presso il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Ai fini del presente regolamento, per accreditati si intendono i medici veterinari liberi professionisti autorizzati dal direttore o dalla direttrice competente del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ad eseguire l'identificazione tramite mezzi di identificazione elettronica e la registrazione degli animali da affezione.

5. I medici veterinari di cui al comma 4 conservano i campioni prelevati alla temperatura di refrigerazione prescritta e li consegnano entro tre giorni a uno dei laboratori pubblici nazionali preposti allo svolgimento di attività di analisi per il controllo ufficiale in materia veterinaria. I campioni devono essere accompagnati da una scheda appositamente predisposta dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per l'ana-

grafe degli animali di affezione, in cui sono riportati i dati della persona proprietaria o che detiene il cane, i dati del microchip e il segnalamento del cane.

6. La metodica da utilizzare per la profilazione genetica viene stabilita dal Servizio veterinario provinciale secondo le indicazioni ministeriali e sulla base della comprovata valenza scientifica delle metodiche disponibili.

7. I dati del profilo genetico devono essere trasmessi al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nel formato utile all'inserimento nell'anagrafe degli animali di affezione.

8. Ai fini del completamento della registrazione ai sensi del comma 1, chi è proprietario o detentore di un cane già registrato con il solo numero di microchip, in alternativa all'effettuazione di uno dei test di cui ai commi 2 e 3, può presentare i dati del profilo genetico di cui già dispone, a condizione che la profilazione genetica sia avvenuta con la metodica prevista ai sensi del comma 6.

9. I costi della profilazione genetica sono a carico della persona che detiene o è proprietaria del cane.

10. Gli enti locali, gli enti pubblici e le forze dell'ordine possono presentare campioni biologici ai laboratori di cui al comma 5, competenti per la profilazione genetica, e possono successivamente chiedere al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige la correlazione dei dati con quelli inseriti nella banca dati dell'anagrafe degli animali di affezione. La correlazione fra i dati è finalizzata all'esercizio di funzioni istituzionali e non può essere richiesta da soggetti diversi da quelli di cui sopra. I relativi costi sono a carico del soggetto richiedente.»

Art. 2.

1. Al comma 7 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19, e successive modifiche, dopo le parole «in batteria» sono aggiunte le parole «durante tutte le fasi di allevamento e indipendentemente dal tipo di attività produttiva».


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 ottobre 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

22R00333



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 ottobre 2021, n. 34.

Regolamento per le borse di studio ad alunne e alunni frequentanti scuole primarie o secondarie di I o II grado oppure corsi di formazione professionale a tempo pieno.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/Sez. gen. del 7 ottobre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 28 settembre 2021, n. 826;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 e successive modifiche, i requisiti di accesso alle borse di studio assegnate mediante concorsi banditi dalla giunta provinciale a favore di alunne e alunni frequentanti scuole primarie o secondarie di I o II grado o corsi di formazione professionale a tempo pieno della durata minima di cinque mesi in Alto Adige, il loro ammontare e i criteri per l'assegnazione dei punteggi al fine della redazione delle graduatorie.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) scuola: una scuola primaria o secondaria di I o II grado o un corso di formazione professionale a tempo pieno della durata minima di cinque mesi, di seguito denominato corso di formazione professionale;

b) anno scolastico: l'anno scolastico per il quale si presenta la domanda di borsa di studio;

c) giornate scolastiche: giornate dell'anno scolastico;

d) convivtrici e convittori: alunne e alunni di una scuola che durante l'anno scolastico alloggiano fuori famiglia per motivi di studio (in convitto, collegio e simili o in appartamenti privati a pagamento);

e) semiconvittrici e semiconvittori: alunne e alunni di una scuola che, durante l'anno scolastico, soddisfano per almeno tre giorni settimanali i seguenti requisiti (non può trattarsi di scuola a tempo pieno):

1) permanenza nel convitto dal termine delle lezioni (eccetto i giorni in cui hanno luogo lezioni pomeridiane) fino alle ore 17,00 sotto sorveglianza pedagogica organizzata;

2) assunzione di almeno un pasto al giorno nel convitto;

3) partecipazione a un'attività pedagogica organizzata d'insegnamento e di tempo libero.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare di una borsa di studio le alunne e gli alunni che, alla data di presentazione della domanda:

a) sono iscritti e frequentano una scuola in Alto Adige;

b) soddisfano tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli da 4 a 6.

Art. 4.

Cittadinanza e residenza

1. Le alunne e gli alunni possono beneficiare della borsa di studio se sono:

a) cittadine o cittadini di Stati membri dell'Unione europea, oppure;

b) cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che sono in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia, o persone che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante «Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta», e che di conseguenza sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani, oppure;

c) cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, che hanno la residenza anagrafica in provincia di Bolzano.

Art. 5.

Requisiti specifici

1. Per poter beneficiare di una borsa di studio le alunne e gli alunni devono impegnarsi a:

a) frequentare la scuola per almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche;


b) essere convivtrici e convittori o semiconvittrici e semiconvittori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)* o *e)*, per almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche.

Art. 6.

Condizione economica

1. L'assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello per la quale trova applicazione il parametro del «valore della situazione economica» (VSE) del nucleo familiare di base di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche, aggiornato al momento della presentazione della domanda.

2. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica, si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia



n. 2/2011, e successive modifiche; si considerano le DURP dei singoli componenti del nucleo familiare di base relative all'anno precedente a quello di inizio dell'anno scolastico.

Art. 7.

Cumulabilità

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre borse di studio né con altri vantaggi economici concessi allo stesso scopo da istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

2. In caso di concessione, per lo stesso anno scolastico per il quale è stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, di un'ulteriore borsa di studio o altro vantaggio economico di cui al comma 1, l'alunna interessata o l'alunno interessato dovrà scegliere il vantaggio economico di cui intende beneficiare e rinunciare all'altro vantaggio economico concesso.

Art. 8.

Ammontare

1. L'ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3 e ridotto in base ai criteri di cui ai commi 4 e 5. Tutti i relativi casi sono riportati nella tabella riassuntiva di cui all'allegato A.

2. L'ammontare delle borse di studio è determinato come segue sulla base del VSE del nucleo familiare di base:

VSE	Ammontare della borsa di studio	
	per convivtrici e convittori (importi fissi)	per semiconvitttrici e semiconvitttori (importi massimi)
fino a 1,00	3.200,00 euro	2.240,00 euro
da 1,01 bis/a 1,20	2.800,00 euro	1.960,00 euro
da 1,21 bis/a 1,45	2.400,00 euro	1.680,00 euro
da 1,46 bis/a 1,75	2.100,00 euro	1.470,00 euro
da 1,76 bis/a 2,15	1.800,00 euro	1.260,00 euro
da 2,16 bis/a 2,60	1.500,00 euro	1.050,00 euro
da 2,61 bis/a 3,20	1.400,00 euro	980,00 euro
da 3,21 bis/a 3,60	1.300,00 euro	910,00 euro
da 3,61 bis/a 4,00	1.200,00 euro	840,00 euro

3. Per ogni componente del nucleo familiare di base (compresa la convivtrice o il convittore richiedente) che, durante l'anno scolastico per il quale si richiede la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato A.

4. Qualora i costi effettivamente sostenuti dalle semi-convitttrici o dai semiconvitttori siano inferiori all'importo per le stesse e gli stessi determinato ai sensi dei commi 2 e 3, viene assegnata una borsa di studio pari ai costi effettivamente sostenuti.

5. L'ammontare della borsa di studio determinato ai sensi dei commi 2, 3 e 4, è ridotto del 50 per cento in caso di alunne e alunni che nell'anno scolastico svolgono un tirocinio di durata superiore alla metà del suddetto anno e per il quale ricevono un compenso dall'amministrazione provinciale.

Art. 9.

Importo totale, assegnazione e liquidazione

1. Il bando di concorso stabilisce l'importo totale disponibile per le borse di studio.

2. Se l'importo di cui al comma 1 non consente di assegnare una borsa di studio nell'ammontare spettante a tutte e tutti gli aventi diritto, si procede all'assegnazione secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4.

3. In relazione al VSE del nucleo familiare di base (determinato tenendo conto delle eventuali soglie VSE aumentate ai sensi dell'art. 8, comma 3), sono assegnati i seguenti punti - fino a un massimo di 60:

VSE			punti
0,00	fino a	1,00	= 60
1,01	fino a	1,50	= 50
1,51	fino a	2,00	= 40
2,01	fino a	2,50	= 30
2,51	fino a	3,00	= 20
3,01	fino a	3,50	= 10
3,51	fino a	4,00	= 5
oltre 4,00			= 0

4. In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi del comma 3, la precedenza è data, nel seguente ordine, alle alunne e agli alunni:

- il cui nucleo familiare di base ha il VSE più basso;
- con un nucleo familiare di base col maggior numero di alunne e alunni o di studentesse e studenti che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio;
- la cui domanda di borsa di studio è stata presentata prima in ordine cronologico.



5. Le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione tramite bonifico versato su un conto corrente intestato all'alunna o all'alunno maggiorenne o, in caso di minori, alla persona esercente la responsabilità genitoriale che ha presentato la domanda.

Art. 10.

Restituzione

1. Dopo la liquidazione della borsa di studio viene accertata d'ufficio presso la scuola competente la frequenza di almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche.

2. Dopo la liquidazione della borsa di studio viene inoltre verificato lo *status* di convivente/convittore o di semiconvittore/semiconvittore per almeno il 75 per cento delle giornate scolastiche.

3. Le alunne e gli alunni che non abbiano raggiunto le percentuali minime di cui ai commi 1 e 2 dovranno restituire per intero la borsa di studio assegnata.

4. Dovranno restituire all'amministrazione provinciale solo l'importo della borsa di studio corrispondente al periodo che non hanno trascorso fuori famiglia per motivi di studio le alunne e gli alunni che non abbiano raggiunto la percentuale minima di cui al comma 2 per uno dei seguenti motivi:

a) malattia;

b) cambio scuola che rende inutile la permanenza fuori famiglia;

c) solamente per alunne e alunni delle scuole secondarie di II grado o di un corso di formazione professionale: cambio da alunna o alunno ad apprendista.

5. Le somme da restituire sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione della borsa di studio.

Art. 11.

Controlli e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, l'amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso, idonei controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, effettuato avvalendosi di un apposito programma informatico.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'ufficio provinciale competente può disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

4. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l'omissione di informazioni dovute, la persona dichiarante perde, ai sensi dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, il diritto al vantaggio economico ottenuto con il provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In tali casi trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla citata disposizione nonché le disposizioni dell'art. 9, comma 5, della

legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche, che prevedono il pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire, decorrenti dalla data di erogazione del vantaggio economico. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Art. 12.

Protezione dei dati personali

1. Gli interventi di cui al presente regolamento comportano il trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle categorie di interessati di seguito specificate:

a) dati personali comuni:

1) dati identificativi e anagrafici dell'alunna o dell'alunno richiedente la borsa di studio, dell'esercente la responsabilità genitoriale (in caso di minorenni) e dei componenti del nucleo familiare di base dell'alunna o dell'alunno;

2) dati relativi alla situazione economica dell'alunna o dell'alunno richiedente la borsa di studio e dei componenti del suo nucleo familiare di base;

b) categorie particolari di dati:


1) dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'alunna o dell'alunno richiedente la borsa di studio;

2) informazioni relative al permesso di soggiorno o riferite allo status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE, in quanto idonee a rivelare dati relativi alla salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali e reati delle alunne e degli alunni richiedenti la borsa di studio.

2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo è lecito per l'amministrazione provinciale nel perseguimento delle finalità di pubblico interesse di promozione del diritto allo studio ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 e successive modifiche. Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è consentito per le attività di assegnazione e liquidazione delle borse di studio nonché di controllo dei presupposti per la concessione delle stesse e nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in combinato disposto con l'art. 2-sexies, comma 2, lettere l), m), e bb), e con l'art. 2-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

3. La raccolta dei dati avviene direttamente presso la persona interessata.

4. I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati a scuole o ad altre amministrazioni pubbliche o enti nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.



5. Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in sede di acquisizione della documentazione attestante i requisiti e le condizioni il cui accertamento è indispensabile per l'erogazione della borsa di studio ai sensi degli articoli da 3 a 6 del presente regolamento e in sede di controllo ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento stesso, anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

6. L'amministrazione provinciale, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalità del trattamento, alla tipologia dei dati personali trattati, alle categorie di persone interessate, come anche al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti delle persone interessate.

7. I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalità diverse o comunque incompatibili con le finalità per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca.

8. I dati oggetto del trattamento sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale.

9. Il trattamento non è basato su un processo decisionale automatizzato.

Art. 13.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della provincia 3 agosto 2020, n. 26, è abrogato.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e trova applicazione per le domande di borsa di studio presentate per l'anno scolastico 2021/2022 e seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 ottobre 2021

Il presidente della provincia: KOMPATSCHER

22R00334

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2021, n. 15.

Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia SO34 del 27 ottobre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 21/2016

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è inserito il seguente:


«2-bis. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, PromoturismoFVG può stipulare convenzioni con agenzie di viaggio.»

Art. 2.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 21/2016

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 21/2016 è aggiunta la seguente:

«c-bis) aderisce a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza ai sensi dell'art. 47, comma 3, e dell'art. 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).»



Art. 3.

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 21/2016

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2016 è sostituita dalla seguente:

«*b*) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2016

1. L'art. 64 della legge regionale n. 21/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (*Finanziamenti a favore delle agenzie di viaggio e tour operator*). — 1. L'amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia degli aiuti di Stato, è autorizzata a concedere, in regime «*de minimis*», alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* con sede legale e operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia:

a) finanziamenti per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica;

b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale;

c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;

d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 2-*bis*.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.

3. I contributi sono concessi con le modalità di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000 con procedimento a sportello.

4. Con deliberazione della giunta regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di interventi realizzabili, le relative suddivisioni delle risorse disponibili tra gli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 3/2021

1. All'art. 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo

sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «ai territori dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché ai territori dei comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO),» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché per i territori dei comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), i «voucher TURESTA in FVG» sono utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno due notti.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le agenzie viaggio e i tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i «voucher TURESTA in FVG.»;

d) al comma 4 dopo le parole «strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «e le agenzie viaggio e i *tour operator*».

Art. 6.


Aiuti di Stato

1. I contributi o i finanziamenti, in qualunque modo denominati, di cui all'art. 64 della legge regionale n. 21/2016, come sostituito con la presente legge, sono concessi nel rispetto della disciplina, in quanto applicabile, del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2020 e successive modifiche.

Art. 7.

Norme finanziarie

1. Per la finalità di cui all'art. 64, comma 1, della legge regionale n. 21/2016, come sostituito dall'art. 4, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.



2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui all'art. 38 della legge regionale 3/2021, come modificato dall'art. 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

5. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle missioni e programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'art. 48,

comma 3, e dell'art. 51, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera *c*), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 22 ottobre 2021

FEDRIGA


(Omissis)

22R00329

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-037) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 9 1 7 *

€ 2,00

